



SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Integrazione al Documento di Valutazione del Rischio, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo

Premessa

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Semplicità

La semplicità è l'elemento chiave per affrontare l'emergenza sanitaria mondiale "Nuovo Coronavirus". Per semplificare ci vuole collaborazione tra tutte le figure aziendali, ma anche la volontà di mettere in discussione il pensiero corrente senza farsi sopraffare dal panico e dalle fake news.

Definizione del virus

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome



respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

DEFINIZIONE DEI CASI

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;

- oppure contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione COVID-19;
- oppure ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19.

Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da COVID-19 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.



Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- rinorrea
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre ,
- sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. A volte può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache, patologie respiratorie.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplet = 1,82 mt) delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso ed occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.



Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni, al momento, rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione preferenziale è soprattutto quella respiratoria, ma non debbono essere sottovalutate quelle da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) > del 60% o a base di cloro all'0.1% (candeggina).

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO **(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)** **correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus** **SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus")** **causa della malattia Covid-19**

La Valutazione dei Rischi e COVID-19

Come si inquadra il nuovo Coronavirus rispetto agli obblighi di valutazione dei rischi del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?

Il nuovo Coronavirus, essendo un "nuovo" virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

L'obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l'attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un "agente biologico", ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni" (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008).



La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a gestire correttamente il rischio biologico per i dipendenti.

I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall’ICTV (dall’International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Sulla base di questa classificazione quindi possiamo analizzare come si deve comportare il Datore di Lavoro verso questo particolare agente biologico.

Ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico, nel ciclo produttivo.

Per meglio comprendere, a titolo di mero esempio: ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc...

Il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto “Rischio Biologico Generico”. Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata. Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione, infatti non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici indicati nel paragrafo precedente) pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR ma trattare il COVID-19 come uno scenario emergenziale.





Stante la situazione di allarme nazionale di cui al DPCM del 11.3.2020, il Datore di Lavoro, per il tramite del presente documento, effettua l'integrazione alla Valutazione del Rischio Biologico specificando che il "nuovo" agente biologico il COVID-19 per gli ambiti lavorativi deve essere valutato come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO.

L'esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l'agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sui luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro per il tramite del presente documento effettua l'informazione ai propri dipendenti, relativa alla Gestione del Rischio Biologico Generico, allegando il decalogo dei comportamenti da seguire.

Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il supporto del RSPP e Medico Competente, sentiti gli R.L.S. applica sono quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati al rispetto del DPCM del 9.3.20, di cui si riportano i macro adempimenti:

- Presenza di dispenser con soluzioni a base di alcol con percentuale superiore al 60%
- Intensificare la sanificazione degli ambienti di lavoro con soluzioni a base di alcol con percentuale superiore al 60%;
- Distanza minima di sicurezza, pari ad almeno 2 metri (misura cautelativa maggiorata);
- Evitare assembramenti di persone in spazi limitati;
- Utilizzo di idonei DPI;

Vista la particolare situazione venutasi a creare in Italia e le conseguenti restrizioni finalizzate alla riduzione della diffusione del virus, il Datore di Lavoro valuta insieme al Responsabile del servizio prevenzione e protezione e al Medico Competente l'integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico Generico.

Per supportare concretamente il Datore di Lavoro seguono una serie di paragrafi che possono costituire una traccia per tale l'approfondimento.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità di contagio

In virtù di quanto espresso ed al fine di ricondurre la gestione del rischio alla corretta matrice di valutazione definita dalla formula $R=PxD$

Di seguito si riporta la correlazione tra gli scenari identificati e la probabilità di accadimento dell'evento:

SCENARIO 1 Bassa probabilità del contagio - PROBABILITA' 1

SCENARIO 2 Media probabilità del contagio - PROBABILITA' 2

SCENARIO 3 Elevata probabilità del contagio - PROBABILITA' 3

SCENARIO 4 Altissima probabilità del contagio - PROBABILITA' 4

Valutazione del rischio: gravità/danno – gruppo

In riferimento all'Art. 268. Del D.Lgs. 81/08 gli agenti biologici vengono classificati in funzione della probabilità di causare malattie ai soggetti umani.

Nel pieno rispetto di quanto definito dalla Normativa vigente, gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- Agente biologico del **gruppo 1**: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- Agente biologico del **gruppo 2**: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- Agente biologico del **gruppo 3**: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;



- Agente biologico del **gruppo 4**: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Analogamente a quanto proposto per l'identificazione della probabilità legata al rischio, anche la **Gravità del Danno** viene indicizzata sul gruppo biologico di appartenenza dello specifico agente esaminato. In particolare, si avrà :

GRUPPI	GRAVITA'/DANNO
GRUPPO 1 (vedi definizione precedente)	DANNO 1
GRUPPO 2 (vedi definizione precedente)	DANNO 2
GRUPPO 3 (vedi definizione precedente)	DANNO 3
GRUPPO 4 (vedi definizione precedente)	DANNO 4

Visto il D.Lgs. 81/08 e più precisamente:

Art. 271 comma 1

Art. 271 comma 5

Art. 272 comma 2

Art. 273 comma 1

Art. 278 comma 1

La composizione della valutazione dei rischi è suddivisa per SCENARI STANDARD, al fine di garantire una rapida lettura. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione della presente Valutazione, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni".

Si indica che l'eventuale modifica dello scenario di appartenenza "può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la 'data certa')" anche "mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro". Tale eventuale "cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo".


Riprendiamo dal documento la tabella con la composizione degli scenari:

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di contagio	
Scenario 2	Media probabilità di contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di contagio	X

L'intero territorio nazionale a partire dal 11.3.2020 è ascrivibile al quarto scenario: molto elevata probabilità di diffusione del contagio, in quanto presenti, conclamati casi di contrazione della malattia e/o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire 'molto elevata' la probabilità di diffusione (in relazione del DPCM del 11.3.2020).

Valutazione del rischio: esito di valutazione

Matrice dell'Indice di Rischio



Al fine di facilitare la lettura dello stesso si riporta a seguire la classificazione del rischio secondo quanto definito ai capitoli precedenti.

SCENARIO	DESCRIZIONE	VALORE PROBABILITA'
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	PREREQUISITO
Scenario 4	Molto elevata probabilità di contagio	4

Gruppo 3/4

Agente CoronaVirus CoV2

Valore Gravità/Danno 3,5

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Valutazione del rischio correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del Virus SARS – CoV2 (CoronaVirus) - Causa della malattia Covid-19

RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO
14	ELEVATO

RISULTANZA

In tale scenario, con presenza di numerosissimi casi conclamati di contrazione della malattia, nell'intero territorio nazionale si è tenuto conto della patologia relativa all'Agente biologico del gruppo 3 e la propagazione relativa all'Agente biologico del gruppo 4

Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

Agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE APPLICABILI

Disposizioni di carattere generale

- Deve essere attuato in misura del massimo utilizzo la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Devono essere incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Deve essere sospesa l'attività dei comparti non indispensabili alla produzione, per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile: Limitazione al minimo delle postazioni/uffici, limitazione al minimo, ove possibile, di attività di nei confronti di utenti esterni.
- Devono essere limitate le attività di front office, qualora ciò non fosse possibile le postazioni dovranno essere munite di vetro di protezione o rispetto delle distanze minime tra il personale coinvolto;
- Devono essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 2 metri come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Devono essere incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
- Devono essere limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.
- Qualora lo si ritenga necessario deve essere messo in atto un piano di turnazione dei dipendenti che per motivi di operatività non può usufruire del lavoro agile.

Informazione

- Attraverso le modalità più idonee ed efficaci devono essere informati tutti i lavoratori e chiunque entri circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi depliant informativi, inviando ogni disposizione nelle mails aziendali di ogni lavoratore e pubblicando ogni documento prodotto, in apposita sezione del sito aziendale.



- In particolare, le informazioni devono riguardare: L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere all'interno dei locali e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche se successivamente all'ingresso, dovessero sussistere le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- Il rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in ufficio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il proprio responsabile della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

Pulizia e Sanificazione

- Deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- All'interno dei luoghi di lavoro devono essere previsti degli spazi per la dotazione di disinfettanti per ed igienizzanti alcoolici per le mani, in particolare per i lavoratori destinati ad accogliere utenti esterni (front-office);
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- Deve essere garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

Precauzioni igieniche e dpi

- È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- Devono essere messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di due metri e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle



mascherine, e altri dispositivi di protezione ritenuti opportuni (guanti, occhiali, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

- Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

- Se possibile, è opportuno favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare contatti nelle zone comuni e comunque va rispettata la distanza interpersonale di m. 2.

Riunioni

- Devono essere fortemente limitate le riunioni in presenza preferendo il collegamento a distanza;
- Qualora fosse impossibile riunirsi a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Dispositivi di Protezione Individuale

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

Tra i vari obblighi prescritti dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avranno l'obbligo di:

- utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
- aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- non apportare modifiche ai DPI forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;



- verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità del DPI;
- seguire le procedure per la riconsegna o smaltimento dei DPI al termine dell'utilizzo comunicate all'atto della consegna.

A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:

- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione degli occhi;
- Protezione delle mani;

Protezione delle vie respiratorie

Ci soffermiamo in particolare sulle protezioni delle vie respiratorie – classificate come DPI di III Categoria – perché proteggono i lavoratori da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.

I facciali filtranti monouso che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:

- FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;
- FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30.

In cui: TLV è il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute; APF è il fattore di protezione assegnato.

- Mascherina chirurgica o simile con o senza elastici a strati in TNT o equivalente. Ogni strato ha una specifica funzione protettiva per permettere alla respirazione un differenziale di pressione ottimale.

Il primo strato "Out Facing" esterno è realizzato con TNT soffice per un contatto epidermico ottimale.

Il secondo strato "Filter Medio" realizzato con fibre di polipropilene poliestere con assenza assoluta di fibre di vetro, serve da efficace filtrante ai batteri (BFE) superiore al 96%

Il terzo strato "Inner Facing" strato interno ha funzione di contenimento del filtro oltre ad una ulteriore protezione batterica e assorbente del vapore acque

Le "mascherine Medicali" (cosiddette "chirurgiche") svolgono una differente funzione rispetto al DPI sopra elencati. Esse hanno come caratteristica quella di non diffondere agenti biologici pericolosi, ovvero i virus, nell'atmosfera circostante. Queste mascherine, le cui caratteristiche e performance sono diverse da quelle delle citate FFP2 o FFP3 possono, quindi, evitare che il portatore diffonda il contagio, ma non proteggono lo stesso adeguatamente dal contagio di provenienza altrui soprattutto per la scarsa aderenza al volto.



Misure di Prevenzione e Protezione – Protocolli anti-contagio

In questa situazione il Datore di Lavoro adotta le seguenti misure di prevenzione e protezione:

1. Sollecitare i Responsabili di progetto ad attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza (smart working, così come indicato nel DPCM 11.3.20 art. 1 comma 6);
2. Fornitura DPI, ai lavoratori che potrebbero non rispettare le distanze interpersonali minime di sicurezza (almeno di 2 metri) di mascherine chirurgiche o con grado di protezione FFP1, guanti in lattice o nitrile monouso e occhiali di sicurezza. In caso di utilizzo di tali dispositivi, dovrà comunque essere garantita la distanza interpersonale minima di 1 metro. Per la distribuzione dei DPI provvederà il R.S.P.P. di Abruzzo Engineering e delegato ex art 18 D.Lgs. 81/08;
3. Far utilizzare mascherine FFP2, guanti monouso in lattice o nitrile e occhiali di protezione al personale addetto alle operazioni di pulizia sia interno che di ditte esterne.
4. Far effettuare pulizia giornaliera e disinfezione periodica dei locali, ambienti e postazioni di lavoro e aree comuni. In caso di accertamento di dipendente risultato positivo, effettuare disinfezione e sanificazione straordinaria dell'intera area ove hanno accesso i lavoratori.

Informazione e Formazione dei lavoratori

La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

L'informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. può essere effettuata segnalando via mail a ciascun lavoratore il decalogo dei comportamenti da seguire:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf .



Numeri di telefono

La Protezione Civile invita a recarsi nel pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.

Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID-19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

ASL 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila: 118 - 800 169 326 dalle 8.00 alle 20.00

ASL 2 – Lanciano – Vasto – Chieti: 8 00 860 146

ASL 3 – Pescara: 333.6162872 - 118

ASL 4 – Teramo: 800 090147

Procedura per l’igiene delle mani

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e Protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all’operatore oppure da un operatore all’altro e/o all’ambiente.

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé un’importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute).

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell’organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.

Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato:

- Appena entrati nella sede di lavoro;
- Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico;
- Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi;
- Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, campioni ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, animali);

- Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver adoperato mezzi pubblici;
- Prima di lasciare l'area di lavoro
- Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci.


Inoltre si ricorda che l'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani.

Come eseguire il lavaggio delle mani:

- Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda;
- Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi;
- Risciacquare abbondantemente con acqua corrente;
- Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo ad aria calda;
- Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.

Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi.

Utilizzare gel igienizzante per mani pronto all'uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di entrambe le mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. Seguire le istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione). La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.





Segnalazione all'Azienda di situazioni di particolare fragilità ai sensi del protocollo di intesa per il contenimento della diffusione del virus Covid-19

Sebbene il "Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", siglato tra Governo e parti sociali in data 14.03.2020 da ora in avanti "Protocollo", al punto 12 prevede che il Medico Competente segnali all'azienda i cosiddetti soggetti "fragili" affinché l'azienda possa attivare forme particolari di tutela e prevede che la sorveglianza sanitaria periodica continui regolarmente, si comunica quanto segue:

- premesso che l'emergenza COVID-19 rappresenta un problema di salute pubblica e non lavorativa;
- premesso che tale situazione è di competenza del SSN;
- visto il DPCM 8 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera b) indirizzato a tutti i cittadini (e non ai lavoratori) che recita: "è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d)";
- premesso che la suddetta azione di comunicazione da parte del MC al DL (prevista dal suddetto "protocollo") rischia di entrare in conflitto con la normativa sulla privacy;
- considerato che l'individuazione e la conseguente "protezione" dei soggetti "fragili" ha caratteristica di urgenza e deve pertanto avvenire tempestivamente;
- considerato la difficile reperibilità immediata da parte di molti MC delle cartelle sanitarie dei lavoratori che sono, in genere, custodite presso gli stabilimenti.
- considerato che il MC è privo di strumenti per mettere in atto adeguate misure di protezione per i soggetti indicati dal DPCM 8 marzo 2020 nonché non conosce eventuali aggiornamenti sulle recenti condizioni di salute di tutti i lavoratori;
- considerato che il MMG (che rappresenta il SSN) è aggiornato sulle condizioni di salute dei suoi assistiti anche attraverso la continua prescrizione di farmaci nonché possiede potere di certificazione INPS (nello specifico codice INPS V07 "Necessità di isolamento e di altre misure profilattiche");

tutto ciò premesso e considerato,

al fine di dimostrare l'attenzione dell'azienda e dei soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori in persona del DL, RSPP, MC, si ritiene utile intraprendere un'azione di ampia diffusione, a tutto il personale, delle raccomandazioni del DPCM 8 marzo 2020 con



realizzazione di manifesti informativi in tutti gli stabilimenti affinché i cittadini/lavoratori, che ritengono di appartenere alla categoria dei soggetti "fragili" per le patologie da cui sono affetti, siano invitati a consultare il proprio medico curante per l'attivazione delle opportune misure di cautela/protezione.

Suddetti soggetti, in ragione delle loro condizioni di salute, potrebbero beneficiare di maggior tutela nei confronti delle possibili fonti di contagio e saranno introdotti nell'elenco di persone affette da "situazioni di particolare fragilità" che il MC comunicherà al Datore di Lavoro per le tutele del caso.

Per tale ragione si invitano i lavoratori ad inviare al Medico Competente documentazione idonea a comprovare le patologie sopra descritte.

La documentazione potrà essere inviata, indicando nome, cognome e recapito telefonico al seguente indirizzo mail: info@ginodicarlo.it

Il Datore di Lavoro	Franco Di Teodoro (firmato digitalmente)	
Il Medico competente	Gino Di Carlo (firmato digitalmente)	
RSPP delegato ex art 18 D.Lgs. 81/08	Enrico Verini (firmato elettronicamente)	

Data 26 marzo 2020